

Sentenza n. 635/2002 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Giuseppa Maneggio Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere rel. ed est.

dott. Raimondo Nocerino Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n.

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 67874 del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

Uditi, nella pubblica udienza del 27 aprile 2022, il Pubblico Ministero,

nella persona della dott.ssa Marcella Tomasi,

per i convenuti ... e

FATTO

I.- 1.-

ha convenuto: ..., ... Francesca Paola, ...

Vincenzo, ... Salvatore Domenico Antonio, ... Francesca,

, ...

Concetta Silvestra, ... Giuseppina, ... Alfredo e,

formazione, nella gestione e nella liquidazione del fondo costituito per i dirigenti della Città Metropolitana di Catania negli anni 2013-2017. domanda, di cui si esporrà infra, la Procura regionale ha dedotto che il danno erariale complessivamente subito dalla Città Metropolitana di Catania -

risultato ai dirigenti- è stato pari ad euro 996.075,18, di cui euro 981.303,12 imputabili agli odierni convenuti, secondo quanto chiarito nel medesimo atto. Tale danno sarebbe scaturito dalle plurime condotte riconducibili ai diversi soggetti che hanno partecipato al ciclo della performance

I convenuti costituitisi tempestivamente con rispettive comparse di risposta hanno spiegato difese sia in rito sia nel merito. Ritenendo di dovere risolvere primariamente le specifiche eccezioni dei convenuti (eccetto ... e ...)

erariale , il

Collegio, con la sentenza non definitiva n. 977/2021,

ha respinto le

summenzionate eccezioni processuali, ha dunque dichiarato

disposto la prosecuzione del giudizio na udienza. I

convenuti hanno presentato riserva di appello, che è stata reiterata

. La presente pronuncia, pertanto, non

riguarda i profili processuali già esaminati e decisi con la summenzionata sentenza n. 977/2021 ma investe le ulteriori questioni processuali e quello di merito, sulle quali la Corte non si è pronunciata.

2.- Tanto premesso, va osservato che in citazione viene esposto che il procedimento trae origine da un esposto del Segretario provinciale Consigliere ...

pervenuto in Procura in data 26.02.2018, che segnalava anomalie nella formazione, gestione e liquidazione del fondo costituito per i dirigenti della Città Metropolitana di Catania. Al fine di approfondire le citate ipotesi di danno, la Procura ha dapprima richiesto il fondo della dirigenza e la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, mentre successivamente è stata conferita delega al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania della Guardia di Finanza.

In esito agli accertamenti istruttori è emersa, secondo la Procura, una -2017,

come viene specificamente illustrato nella citazione, che, in considerazione della prescrizione, riguarda tuttavia solo il periodo 2014-2017.

3.- Il Pubblico Ministero ha svolto sulla normativa (d.lgs. 165/2001 e d.lgs. 150/2009, in primis) relativa alla retribuzione di risultato del personale dirigenziale, evidenziando

che la Città Metropolitana di Catania dava concreta attuazione a tale disciplina con la delibera consiliare n. 6 del 2011 e con la deliberazione di Giunta n. 18 del 2012 relativa al Sistema di misurazione e valutazione della performance.

, osservando che per tutte le

annualità dal 2014 al 2017 vi sono state illegittimità/irregolarità, che hanno caratterizzato tutte le fasi del ciclo (dalla fissazione degli obiettivi alla liquidazione della retribuzione di risultato) e che sono tale ciclo.

e della documentazione emergono le seguenti criticità: -molti obiettivi sono generici e riferibili ad ordinarie

competenze del servizio di riferimento; - tali obiettivi sono spesso

identicamente riproposti nelle diverse annualità considerate; -anche i

risultati attesi sono spesso espressi in modo molto generico, senza

- gli indicatori sono talvolta configurati in modo tale da misurare risultati

che rappresentano la minima attività ordinaria che il servizio dovrebbe

svolgere; - in alcuni casi sono stati assegnati ad un servizio obiettivi

relativi ad attività totalmente o parzialmente di competenza di altri

servizi; -talvolta più attività risultano artificialmente elevate al rango

-articolazioni del medesimo

obiettivo; -

anteriormente alla predisposizione del piano.

Ad avviso del Pubblico Ministero, le criticità sono talmente gravi e numerose da privare di fondamento in tutte le annualità considerate consiste nell Nel

2016, infatti, anche il piano meramente provvisorio è stato approvato alcun Piano degli obiettivi, né definitivo né provvisorio.

Ulteriori profili di criticità sono stati riscontrati anche nella fase di liquidazione degli emolumenti incentivanti. Infatti, in tutte le annualità è risultato, anche se gli obiettivi assegnati non erano stati integralmente raggiunti.

4.- Il Pubblico Ministero si è poi soffermato sulla quantificazione del danno erariale riferibile a ciascun convenuto per ogni annualità, oni e delle loro attribuzioni relative al ciclo della performance, hanno agito con grave negligenza e in palese violazione della normativa rilevante sia primaria che secondaria.

5.- ha rilevato

che il Dirigente del Servizio Risorse Umane, dott.ssa ..., ha provveduto alla liquidazione della retribuzione di risultato al personale dirigente, per importo complessivo di euro 249.516,32, che costituisce interamente danno erariale.

Nel dettaglio, quanto al riparto del danno:

- al Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane, dott.ssa

... ..., che ha adottato la determina di liquidazione n. 569/2015,

è imputata la quota di danno pari ad euro 37.873,74.

La restante quota di danno, pari ad euro 211.642,58, risulta

causalmente riconducibile ai seguenti soggetti:

tempore dott. Giuseppe ... (in carica dal 03/01/2014 al

16/02/2014, dal 24/02/2014 al 31/10/2014 e dal 03/12/2014 al

08/04/2015) che ha approvato il Piano dettagliato degli Obiettivi,

amministrazione, non tenendo conto della ratio della normativa

0%, pari ad euro 21.164,26, al Commissario Straordinario pro

tempore dott.ssa Francesca Paola ... (in carica dal 27/04/2015

al 31/07/2015 e dal 26/08/2015 al 31/12/2015), che ha provveduto

za di

obiettivi incentivanti;

per il 35%, pari ad euro 74.074,90 al Segretario

Generale/Direttore Generale pro tempore dott.ssa Francesca ... (in

dennità di risultato sine titolo,

avendo provveduto a predisporre la proposta di Piano dettagliato degli

Obiettivi, contenente la previsione di obiettivi in gran parte riconducibili

ad attività di ordinaria amministrazione. La medesima ... ha

predisposto lo schema di Relazione sulla Performance, necessaria per la successiva liquidazione della retribuzione di risultato, e ha proposto presupposti normativamente e contrattualmente stabiliti; per il 30%, pari ad euro 63.492,78, con ripartizione interna equivalente tra i tre membri (10% per ciascuno pari ad euro 21.164,26) al Nucleo di Valutazione, composto da avv. Roberto ..., avv. Santa ... e dal presenza di numerose criticità nel Sistema di Misurazione e Valutazione della nno comunque proceduto a validare la Relazione sulla Performance e non hanno eccepito tato in assenza dei relativi presupposti.

6-

Generali e Risorse Umane, dott.ssa, con Determina Dirigenziale n. 445 del 21.11.2016 ha provveduto alla liquidazione della retribuzione di risultato al personale dirigente, importo di euro 322.025,08 .

Nel dettaglio il danno va così ripartito:

- al Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane, dott.ssa, che ha adottato la determina di liquidazione, viene imputata la quota di danno pari ad euro 26.583,19;

- la restante quota di danno, pari ad euro 295.441,91, risulta

causalmente riconducibile ai seguenti soggetti:

traordinario

pro tempore dott. Giuseppe ... (in carica dal 03/01/2014 al

16/02/2014, dal 24/02/2014 al 31/10/2014 e dal 03/12/2014 al

riconducibili

pro tempore dott.ssa Francesca Paola ... (in carica dal

27/04/2015 al 31/07/2015 e dal 26/08/2015 al 31/12/2015), che ha

approvato in via definitiva il Piano dettagliato degli Obiettivi e il Piano

della Performance, modificando alcuni obiettivi o indicatori ma

mantenendo le criticità in merito alla genericità e ordinarietà delle

attività indicate;

tempore, avv. Vincenzo ... (in carica dal 31/05/2016 al 17/10/2017

e dal 27/11/2017 al 31/12/2017) che

della Relazione sulla Performance pur in assenza dei presupposti

legittimanti;

Generale pro tempore dott.ssa Francesca ... (in carica dal

sine titulo, avendo

provveduto a predisporre la proposta di Piano dettagliato degli

Obiettivi, contenente la previsione di obiettivi generici e in gran parte

riconducibili ad attività di ordinaria amministrazione;

nerale pro tempore

dott. Ignazio ... (in carica dal 28/09/2016) che ha proposto

metropolitano. del 5% posta a carico del ... in

sede preprocessuale, invece, non viene a lui attribuita in citazione,

poiché il ... è diventato segretario generale il 28 settembre 2016

e dagli atti non è stato possibile individuare il segretario generale che

nel 2016 ha provveduto in via prevalente al monitoraggio sul

raggiungimento degli obiettivi e alla predisposizione della Relazione,

atteso che proprio nel 2016 si sono succeduti tre segretari generali;

equivalente tra i tre membri (10% pari ad euro 29.544,19 per ciascuno)

al Nucleo di Valutazione OIV, composto da vv. Roberto ...,

avv. Santa ... e dal

rilevato numerose criticità nel Sistema di misurazione e valutazione

hanno validato la Relazione sulla

Performance e hanno omesso di

presupposti.

7.- Per quanto riguarda il 2016, ad avviso del Pubblico Ministero, la

reiterata violazione dei presupposti legali e contrattuali per

risultato dei dirigenti, pari complessivamente ad euro 212.266,89.

Nel dettaglio, il danno viene così ripartito:

- al Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane, dott.ssa

... .., che ha adottato la determina di liquidazione, viene

imputata la quota di danno pari ad euro 18.995,06.

La restante quota di danno, pari ad euro 193.271,83, risulta

causalmente riconducibile ai seguenti soggetti:

tempore, avv. Vincenzo ... (in carica dal 31/05/2016 al 17/10/2017

e dal 27/11/2017 al 31/12/2017) che ha provveduto con grave ritardo

con obiettivi in gran

carezza di obiettivi incentivanti predeterminati;

retario Generale pro

tempore, dott. Ignazio ... (in carica dal 28/09/2016) che,

parimenti, con grave ritardo ha provveduto a predisporre la proposta di

Piano dettagliato degli Obiettivi, contenente la previsione di obiettivi in

gran parte riconducibili ad attività di ordinaria amministrazione.

Analogamente, il medesimo ha predisposto lo schema di Relazione

sulla Performance, necessaria per la successiva liquidazione della

retribuzione di risultato, pur in assenza dei presupposti

normativamente e contrattualmente stabiliti;

equivalente tra i tre membri (10% pari ad euro 19.327,18 ciascuno) al

Nucleo di Valutazione OIV, composto da avv. Roberto ..., avv.

Santa ... e dal prof.

numerose criticità nel Sistema di misurazione e valutazione della

hanno comunque validato la Relazione sulla Performance e non hanno eccepito tà di risultato in assenza dei relativi presupposti.

8.- Per quanto riguarda il 2017, la Città Metropolitana ha corrisposto ai dirigenti -a titolo di retribuzione di risultato- un importo complessivo di euro 212.266,89, interamente danno erariale, che viene così ripartito:

- al Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane, dott.ssa, che ha adottato la determina di liquidazione, il danno viene imputato per euro 24.286,36.

La restante quota di danno, pari ad euro 187.980,55, risulta causalmente riconducibile ai seguenti soggetti:

tempore, avv. Vincenzo ... (in carica dal 31/05/2016 al 17/10/2017 e dal 27/11/2017 al 31/12/2017), che dapprima non ha provveduto azione del PEG e del Piano dettagliato degli Obiettivi per

119/2018, ha dato atto del concreto svolgimento delle attività che , pari ad euro 18.798,05 al Sindaco Metropolitan pro

tempore, dott. Salvatore Domenico Antonio ... (in carica dal

Performance, pur in assenza di obiettivi incentivanti predeterminati;

tempore, dott. Ignazio ... (in carica dal 28/09/2016) che, con

grave ritardo ha provveduto a predisporre la proposta di Piano

dettagliato degli Obiettivi (peraltro mai approvata), contenente la previsione di obiettivi in gran parte riconducibili ad attività generiche e di ordinaria amministrazione. Analogamente, il medesimo ha predisposto lo schema di Relazione sulla Performance, necessaria per la successiva liquidazione della retribuzione di risultato, pur in assenza dei presupposti;

equivalente tra i tre membri (10% pari ad euro 18.798,05 per ciascuno) al Nucleo di Valutazione OIV, composto dalla dott.ssa Concetta ..., avv. Giuseppina ... e dal dott. Alfredo ... (in carica dal 29/06/2018) che, pur avendo rilevato numerose criticità nel Sistema di nno provveduto a validare la Relazione sulla Performance.

9.- Il Pubblico Ministero, dopo avere analizzato le deduzioni difensive delle parti, ritenendole irrilevanti e comunque inidonee a far venir meno i presupposti della responsabilità, ha conclusivamente chiesto di condannare i convenuti per i seguenti importi oltre interessi legali e rivalutazione:

- ...: euro 89.840,88;
- ... Francesca Paola: euro 58.094,49;
- ... Vincenzo: euro 144.184,46;
- ... Salvatore Domenico Antonio: euro 18.798,05;

- ... Francesca: euro 147.935,38;
- ...: euro 148.210,46;
- ... Roberto: euro 70.035,63;
- ... Santa: euro 70.035,63;
-
- ... Concetta Silvestra: euro 18.798,05;
- ... Giuseppina: euro 18.798,05;
- ... Alfredo: euro 18.798,05;
-: euro 107.738,35.

II)- Il convenuto ..., già Commissario straordinario

2015, si è tempestivamente costituito con comparsa di risposta nella quale ha argomentato quanto segue:

1)- Nullità degli atti istruttori e della citazione per difetto di specificità e

Il convenuto ha sostenuto che l'attività è avviata sulla base di

un esposto con il quale si sono

descritte

fattispecie che nella segnalazione non vengono contemplate. In

particolare, la segnalazione sindacale si riferisce a

presunte anomalie nella formazione, gestione e liquidazione del fondo

costituito per i dirigenti della Città Metropolitana di Catania con

specifico riguardo solamente: a) al fatto che, nonostante si fossero

ridotte le

si era proceduto ad una corrispondente rideterminazione delle risorse stanziare sui fondi di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza; b) alla circostanza che la Città Metropolitana di Catania aveva liquidato per intero tutto il fondo relativo alla retribuzione di risultato a prescindere dal grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

ggiano, invece,

essenzialmente, su circostanze non contemplate nella segnalazione.

In particolare, la citazione si incentra sulla presunta indeterminatezza o genericità degli obiettivi e sulla ritenuta riconducibilità degli stessi ad attività di ordinaria amministrazione e, quindi, su fatti che non traggono origine dalla segnalazione e che non vengono individuati nel dettaglio

Il convenuto ha aggiunto che la citazione sarebbe nulla per

indeterminatezza, perché in nessun caso (neanche con riguardo agli

paragone con obiettivi da ritenersi invece specifici ed idonei

iale, oltre a riguardare circostanze non

quindi indeterminato e indifferenziato.

.M. contabile non può risolversi in

una surrettizia forma di controllo sulla legittimità e regolarità de

- palesemente

-

2)- zione risarcitoria

costituiscono il presupposto ma che sono stati adottati dopo che il dott.

di Commissario. Gli ultimi

provvedimenti da lui adottati risalgono al 14.10.2014 (per le indennità

per le

maturata la prescrizione.

3)- Infondatezza degli addebiti

Il convenuto ha osservato che la Procura sostiene che con la

deliberazione n. 45 del 14.05.2014 siano stati individuati obiettivi

generici e riferibili ad attività di ordinaria amministrazione. Ciò vale

Piano obiettivi provvisorio 2015

facevano già parte del Piano Obiettivi 2014. Il convenuto rileva che in

entrambi i casi i provvedimenti sono stati resi su proposta del

Direttore/Segretario Generale ed il convenuto non ha potuto che

prendere atto (non potendo fare diversamente) di quella che era la

situazione. I provvedimenti sono stati adottati, peraltro, dopo la

preventiva acquisizione del parere favorevole di regolarità tecnico

amministrativa del Segretario Generale e il parere favorevole di

regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario.

Si ribadisce inoltre che la liquidazione delle indennità di risultato deriva

Valutazione OIV che rappresenta la condizione inderogabile per

.

Viene poi sottolineato che non tutte le previsioni dettate dal d.lgs. n. 150/2009 sono immediatamente ed automaticamente applicabili agli enti locali ed alle regioni.

In comparsa viene altresì evidenziato che la Città Metropolitana si è prevista dalla legge regionale n. 8 del 2014 sia a causa dei notevoli tagli delle risorse finanziarie. In tale contesto legislativo, sia nazionale che regionale, il fatto stesso di garantire un accettabile livello di servizi essenziali costituiva un obiettivo prevalente di rilevante difficoltà attuativa. L'assegnazione degli obiettivi dirigenziali è certamente obbligatoria ma la concreta individuazione discende dal quadro delle risorse disponibili.

Sono richiamate numerose disposizioni del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana, al fine di dimostrare che il dott. ..., in qualità di Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Catania, non aveva competenza alcuna nella adozione del Piano degli obiettivi (PDO), nella valutazione dei Dirigenti e nella misurazione dei singoli obiettivi. Egli, al termine del ciclo, era tenuto a dare seguito a quanto emerso da atti di altri organi deputati al ciclo della performance.

5)-

Il dott. ... non può essere ritenuto colpevole per aver adottato il Piano degli obiettivi predisposto dal Segretario/Direttore Generale, soltanto accolto tutte le indicazioni operative ed analitiche fornite dai soggetti sopra menzionati. Gli obiettivi sono stati invece ritenuti congrui

6)- Insussistenza del danno e del nesso causale

Il danno risulta in ogni caso indeterminato. La Procura, infatti, lo ha quantificato ed attribuito senza prima verificare, in relazione ad ogni annualità contestata, quali tra gli obiettivi del PDO (Piano degli obiettivi) di riferimento dovessero considerarsi non valutabili perché generici.

7)- Errata attribuzione della quota di danno erariale

Il dott. ... ha assunto nella vicenda in esame un ruolo assai marginale, tenuto conto della sua ristretta competenza in materia di ciclo della performance.

Conclusivamente, il convenuto ha chiesto di dichiarare la nullità degli atti istruttori compiuti dalla Procura e specificità e concretezza della notizia di danno; - dichiarare prescritta - assolvere; - in subordine, ragione di quanto sopra evidenziato, applicando comunque il potere riduttivo nella sua massima estensione.

III)- Con comparsa di costituzione ritualmente depositata si è costituita

27 aprile 2015 al 31 dicembre 2015.

citazione:

1)- Il P.M., a fondamento della domanda risarcitoria, per gli anni 2014

e 2015, ha effettuato un'allegazione di un unico generico fatto

causativo costituito gran parte degli

obiettivi con la citazione ha saltato del

, affermandone la

illegittimità in termini apodittici; non ha dato quindi la prova dei fatti.

La conseguenza della mancata allegazione è la nullità della citazione

ex art. 86, comma 6, c.g.c. in relazione al comma 2, lett. e) dello stesso

art. 86 c.g.c., posto che la mancata allegazione lede il contraddittorio,

rendendo difficilissimo ai convenuti controdedurre alla domanda.

3)-

una dimostrazione in concreto di tale colpa; si deduce che in citazione

ile

negligenza della convenuta. Invero, la dott.ssa ... era stata

21

recentemente designata, sicché inevitabilmente doveva avvalersi della

4)- In via subordinata, si è eccepita la legittimazione passiva anche dei

dirigenti non intimati, che non solo beneficiarono del trattamento

accessorio ma soprattutto parteciparono ai processi decisionali sulla

base dei quali quel trattamento venne erogato; nondimeno, non sono stati evocati in giudizio.

5)-

responsabilità attribuita alla dott.ssa ... rispetto agli altri convenuti ... e ..., avuto riguardo alla sua posizione marginale.

Conclusivamente, la convenuta ha chiesto di: - dichiararsi la nullità della citazione o, in ulteriore subordine, rigettarsi la domanda per infondatezza; -in via subordinata rigettarsi la domanda proposta per -in via subordinata, la riduzione del danno.

IV)- Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituito ... Vincenzo, già Sindaco della Città metropolitana di Catania dal 31 maggio 2016 al 31 dicembre 2017, che preliminarmente ha dedotto r difetto di 51 c.g.c. in termini analoghi al ..., difeso dai medesimi procuratori.

Con riferimento alla sua posizione:

22

1)- I convenuto ha

ricostruito il quadro di profonda crisi

delle riforme sopravvenute. Il Sindaco metropolitano si insediava
giugno 2016 in un contesto di forti incertezze sul futuro assetto
a il supporto di assessori, assommando in
sé le funzioni di Sindaco e Giunta. Tale era il contesto in cui è avvenuta
, quale il

ciclo delle performance, che doveva essere attivato obbligatoriamente;
gli anni rilevanti per il convenuto sono gli anni 2015, 2016 e 2017.

2)- Con riguardo al 2015, al convenuto si imputa la responsabilità per
avere approvato, con decreto n. 112 del 25.10.2016, la Relazione sulla

5. Viene evidenziato che tale decreto trova

che non sono

logico-giuridico del decreto.

3)- Con riguardo al 2016, il convenuto osserva che gli viene contestata
-su proposta del

Segretario Generale- del PEG del 2016, contenente -secondo la

Procura- obiettivi generici e di ordinaria amministrazione, ma anche

tempestiva determinazione degli obiettivi annuali. In

comparsa viene ribadito che, come è chiaramente esposto nel decreto

n. 135 del 2.11.2016, a firma del convenuto, la tardiva programmazione

costante decurtazione dei trasferimenti a favore

metropolitano solo in data 8 giugno 2016 Inoltre, solo con

deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 29.12.2016

veniva Bilancio di previsione finanziario 2016-

2018

Per quanto concerne la definizione degli obiettivi, sia nel decreto n. 135

del 2.11.2016 che nel decreto n. 183 del 30.12.2016 viene precisato

tra il Segretario Generale e i dirigenti di ogni singola Struttura, ai quali

espressamente era stato demandato di formulare proposte di obiettivi

correlati alle risorse disponibili.

4)- Con riguardo alle indennità erogate ai dirigenti relativamente al

2017, viene osservato che liquidazione veniva resa

Performance 2017

ed al decreto di approvazione della Relazione a firma del Sindaco

Metropolitano dott. ..., succeduto al convenuto. Numerose

circostanze, precisamente

e le incertezze sulla struttura di governo ingenerate alla legge regionale

n. 17/2017, non avevano consentito di procedere all'adozione dei

documenti di programmazione finanziaria, con la conseguenza che la

programmazione gestionale non poteva che risultare formalmente

correlata al PEG 2016-2018.

Anche e tuttavia, pur in assenza di una formale

approvazione di documenti programmatici, si è dato corso ad una

programmazione gestionale operativa secondo un percorso condiviso tra Segretario Generale, dirigenti di ogni singola Struttura, Ufficio Controllo di Gestione e Ragioniere Generale, finalizzato a perseguire

5)-

degli obiettivi indicata in citazione, in comparsa viene sottolineato che la competenza a fissare il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) era esclusivamente in capo al Direttore generale.

Con riguardo e

sostanzialmente gli argomenti del ..., difeso dagli stessi avvocati.

della citazione, la nullità degli atti istruttori, di assolverlo e, in subordine, il massimo esercizio del potere riduttivo.

V).- Con comparsa ritualmente depositata si è costituito il convenuto ..., già Sindaco metropolitano dal 14 giugno 2018

Il convenuto ha evidenziato che soltanto poco dopo il suo insediamento approvava con decreto n. 259 del 2018 la relazione sulla performance

ssibilità di adottare il

nuovo Bilancio preventivo triennale per gli esercizi 2017-2019, insieme ogni margine di manovra, la programmazione gestionale rimaneva formalmente correlata al PEG 2016-2018. Dal mese di dicembre 2016 si avviava un percorso di individuazione degli obiettivi (strategici e/o

trasversali e settoriali) con tutti i dirigenti di settore, al fine di costruire il PEG /PDO provvisorio per il 2017 e di individuare obiettivi gestionali specifici durante la gestione in esercizio provvisorio.

Si perveniva, dunque, soltanto alla redazione di una proposta di PEG poiché era necessario tenere in

riduzione delle risorse, nonostante la permanenza delle tradizionali competenze degli enti di area vasta. A tutta la precedente attività di

indirizzo politico, di programmazione, di predisposizione, di

approvazione e validazione il ... non aveva preso parte, in

quanto eletto solo successivamente ovvero il 18 giugno 2018.

amministrativa posta in essere dal Sindaco ... era

sostanzialmente vincolata e rivolta alla conclusione di un procedimento

compiuto e riferito a periodi in cui il medesimo non era in carica. Si

trattava, infatti, di un atto meramente formale, privo di effettiva e

sostanziale rilevanza nella catena causale che avrebbe condotto al

danno ipotizzato.

n. 20 del 1994 per la mancata applicazione della cd. esimente politica,

atteso che sulla base degli atti prodromici dei competenti Uffici il

convenuto non avrebbe potuto o dovuto sollecitare diversi indirizzi.

Il convenuto ha poi dedotto ità del quantum a lui imputato. Ha

a e, in subordine, o del potere riduttivo.

VI)- Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita la convenuta ... Francesca, già Segretario e Direttore generale maniera pressoché analoga agli altri convenuti ha dedotto la nullità degli atti istruttori per genericità e mancanza di puntualità della notitia damni.

principio di discrezionalità della P.A. In particolare, la convenuta si duole altresì del fatto che gli Uffici della Città Metropolitana non hanno frattanto

Analogamente agli altri convenuti, la dott.ssa ... ha evidenziato la grave crisi finanziaria e gestionale della Città Metropolitana di Catania regionale n. 56 del 2014, istitutiva dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane, sia dalla notevole riduzione dei finanziamenti.

In tale contesto il fatto stesso di garantire un accettabile livello di efficienza dei servizi essenziali, a causa delle pesanti riduzioni di risorse operate dallo Stato, era già un obiettivo prevalente e di rilevante difficoltà di attuazione. Analogamente agli altri convenuti, viene dedotta straordinari ma di obiettivi che consentano il miglioramento della qualità dei servizi.

1)- In comparsa viene poi approfondito il ruolo del Direttore generale / Segretario generale; viene evidenziato che non è di esclusiva competenza del Direttore Generale la valutazione della performance

dei Dirigenti, limitandosi lo stesso alla valutazione della performance individuale che ha una incidenza complessiva parziale. Sulla base di ciò viene affermata l'assoluta incongruità delle quote e percentuali di responsabilità richieste dalla Procura in citazione.

considerazione del ruolo signi

Ciclo della Performance.

2)- Viene poi illustrato il ruolo preminente di altri organi, atteso che il direttore generale è mero proponente di un progetto formulato con la collaborazione di tutti i dirigenti e con il sostanziale avallo e validazione risultato, poiché il punteggio assegnato a ciascun obiettivo è di

La convenuta ha chiesto conclusivamente di sospendere il giudizio in Metropolitana, di dichiarare la prescrizione per gli importi maturati sino al 13 luglio 2014, di rigettare la domanda attorea, in subordine di

VII)- Si è ritualmente costituito ..., direttore e segretario

generale in carica dal 28 settembre 2016, che in comparsa di risposta ha esposto quanto segue.

comma 1, ,

analogamente agli altri convenuti.

ordine alla genericità e ordinarietà degli obiettivi posti; sul punto, il convenuto richiama i piani di altre Città Metropolitane e sottolinea che cui non è ammissibile un sindacato giurisdizionale esteso

pubblico

amministratore, rientrando ciò

Analogamente agli altri convenuti viene ribadita la genericità delle contestazioni formulate dal Pubblico Ministero, che -per ciascun obiettivo da indicare precisamente- avrebbe dovuto dimostrare la

1)- Per quanto attiene poi alle specifiche annualità viene evidenziato quanto segue.

le funzioni in epoca successiva anche alla validazione del piano venne approvato a fine anno, ma nello stesso giorno in cui venne , che è lo strumento normativamente presupposto al PEG.

Nel caso specifico risulta dal provvedimento del Sindaco n. 119 del 10.05.2018 che il PEG provvisorio 2017 non venne formalmente approvato, ancorché proposto dal Dott. ...; tuttavia, risulta che fin dal dicembre 2016 erano stati sostanzialmente definiti gli obiettivi per coerentemente ai piani e alle linee guida.

Documento di validazione della Relazione sulla Performance per ha preso atto dei contenuti del provvedimento del Sindaco e ha espresso una valutazione positiva.

gione

Conclusivamente il convenuto ha chiesto di dichiarare la nullità degli

del potere riduttivo.

VIII)- Con comparsa di risposta ritualmente depositata si sono costituiti anni 2014, 2015 e 2016.

assenza di notizia specifica e concreta di danno, atteso che la segnalazione, da cui ha preso avvio il procedimento, non riguardava la o dal segretario

dai convenuti, ma fatti ed elementi che si pongono a monte e a valle della validazione della performance dei dirigenti.

1)-Viene poi eccepita la prescrizione relativamente agli importi del 2014. La validazione della relazione sulla performance da parte ai convenuti tra il 3 e il 6 marzo 2020.

retribuzione di risultato, nella specie, è stato assai marginale, ossia limitato alla assegnazione di punteggi (differenziati) a ciascun dirigente e alla validazione della Relazione annuale e si è tradotto ed esaurito nella formulazione di una mera proposta di ripartizione della stessa retribuzione, alla cui concreta e materiale liquidazione hanno poi provveduto, autonomamente, gli organi competenti.

2)- Viene poi dedotta la violazione dei limiti posti al sindacato sulle scelte discrezionali; nello specifico si prospetta la comma 1, della legge n. 20 del 1994. La Procura di fatto sollecita un sindacato non consentito, in quanto entra in conflitto con la intrinseca

discre

premiato obiettivi generici ma ha ritenuto di potere addivenire alla validazione.

3)- Inoltre, i convenuti prospettano la genericità, erroneità, contraddittorietà e infondatezza della tesi del Pubblico Ministero, che generica e poco attenta. Sul punto, i convenuti hanno invece dedotto che:

a)- non si è pianamente adeguato agli indirizzi dell'ente, assegnando punteggi sperequati o incongrui rispetto alle attività ed agli obiettivi oggetto di valutazione; viceversa, agendo in piena autonomia di alcuni obiettivi, ha compiuto le proprie valutazioni, parametrando le assegnate e poi raggiunti;

c) gli obiettivi erano fissati ex ante in tutte e tre le annualità in esame;

d) non si trattava di obiettivi meramente riproposti di anno in anno; quale, nel contempo, attraversava una fase di grave difficoltà sia per il continuo cambio degli organi di vertice, sia per la vicenda della riforma regionale sui liberi consorzi.

Viene ripetutamente evidenziato che spettava alla Procura indicare non genericamente ed esemplificativamente ma nel dettaglio la

Ad avviso

dei convenuti, tale prova non è fornita, poiché il Pubblico Ministero si

basa

il processo di valutazione fosse completamente inficiato da obiettivi ordinari ed irrilevanti.

Inoltre, viene sottolineato che la validazione è finalizzata alla verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance e, nel dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. La validazione non è dunque

4)- Viene poi osservato che la giurisprudenza richiamata dal P.M. in citazione individua la presenza di responsabilità amministrativa nei casi in cui

mai posti, in assenza cioè di alcun pregresso - anche se provvisorio - atto di programmazione e di assegnazione degli stessi. Il caso di specie è del tutto differente, poiché gli obiettivi sono stati comunque successiva validazione rientrano nel corretto esercizio dei compiti e

5)- La comparsa di risposta dei convenuti, poi, si sofferma ampiamente sulla tempistica del ciclo della performance negli anni 2014, 2015 e 2016, sottolineando che gli obiettivi erano stati in concreto previamente fissati per ogni annualità. Ad avviso dei convenuti, è pertanto errata l'affermazione del Pubblico Ministero, secondo cui il PEG ed il Piano dettagliato degli obiettivi sono stati approvati non solo definitivamente, ma anche in via provvisoria, solamente a fine anno.

Inoltre, viene contestata anche la tesi della Procura Regionale, valutazione non poteva essere operata in quanto nel 2014, nel 2015 e nel 2016 nessuno degli obiettivi era sfidante bensì tutti genericamente e indistintamente riferibili alla ordinaria amministrazione. I convenuti hanno esposto in modo dettagliato le attività espletate e sottolineano che, criticità, peraltro segnalandoli debitamente. Tali elementi, nondimeno, in quanto marginali, non hanno impedito la validazione della relazione sulla performance né potevano giustificare la non approvazione da parte

6)- Viene prospettata la genericità della tesi esposta in citazione, che è rimasta del tutto carente di prova.

7)- La giurisprudenza della Corte dei Conti si è espressa nel senso, soltanto prescindendo sia dalla assegnazione di obiettivi effettivi, seri, specifici e misurabili. Nel caso in esame, invece, gli obiettivi erano seri e predeterminati; non vi è comunque colpa grave.

I convenuti conclusivamente hanno chiesto di dichiarare importi riconosciuti nel 2014, di rigettare la domanda attorea, in subordine di rideterminare le quote di responsabilità e comunque di procedere alla riduzione del danno.

VIII)- Si sono costituiti i convenutie ...

I conv

Ministero, evidenziando che il loro insediamento era avvenuto dopo

dava atto concreto svolgimento le

coerenza con i piani, le linee

guida, le direttive e gli obiettivi strategici -7-2018 il

del Sindaco n. 119/2018, le schede finali e i relativi referti redatti

obbligatori e inevitabili.

Viene altresì richiamato il fatto che la riforma normativa relative alle ex

province e la riduzione dei finanziamenti hanno concorso a

determinare la mancata approvazione degli atti di programmazione

economico- ma non hanno

impedito una programmazione gestionale operativa, essendo stato

avviato sin dal dicembre 2016 un percorso di condivisione per

assegnare a tutte le strutture; in tale contesto è stato adottato il

decreto del Sindaco metropolitano n. 150 del 27-6-2017 (Approvazione

del documento unico di programmazione - DUP- 2017/2019 e dello

schema di bilancio). Gli obiettivi strategici erano stati dunque fissati nel

rispetto dei termini previsti dal D.M. 7 luglio 2017.

Viene evidenziato che il citato decreto del Sindaco n. 119 del 2018 ha

comportato la convalida dei piani e degli atti di programmazione

elaborati nel 2017, la cui approvazione formale non era stata definita a causa delle difficoltà della Città Metropolitana.

I convenuti, pertanto, rilevata la grave situazione fin ripetutamente accertata anche dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti, hanno dovuto constatare che gli obiettivi da raggiungere -in presenza di una pesante decurtazione dei trasferimenti erariali- non potessero essere che di mantenimento dei servizi di competenza della Città metropolitana.

In presenza di provvedimenti efficaci del Sindaco metropolitano e degli precluso la definizione del

Sulla base di tali premesse di causalità.

In conclusione, i conv

IX)- Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita la convenuta ... Giusep , che ha validato

la relazione sulla performance

Ministero; ha evidenziato -come gli altri convenuti- la grave situazione finanziaria e gestionale della Città Metropolitana sia in conseguenza diminuzione drastica dei finanziamenti.

Viene sottolineato che la riduzione dei trasferimenti statali e regionali

nonché i contributi forzosi richiesti dallo Stato alle province siciliane per il risanamento della finanza pubblica rendevano incerta e problematica la programmazione di bilancio e, dunque, anche la pianificazione della performance, con conseguente slittamento dei tempi di

programmazione e attuazione del ciclo di programmazione e gestione

La convenuta si sofferma poi sul ciclo della performance del 2017.

triennale per gli esercizi 2017-2019 ed il relativo PEG 2017 a causa di

manovra, la programmazione gestionale rimaneva correlata al PEG

2016-2018. A partire dal mese di dicembre 2016, con riferimento

sabili dei

(strategici e/o trasversali e settoriali) da assegnare a tutte le Strutture,

al fine di redigere il PEG/PDO provvisorio per il 2017.

Tali vicende analiticamente descritte in comparsa

Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica e alle corrette prassi

in materia.

La convenuta ha quindi chiesto di rigettare le domande attoree.

X)- Con comparsa ritualmente depositata si è costituita la convenuta

... .., Dirigente del Servizio Affari generali e Risorse umane,

che ha adottato le determine di liquidazione negli anni oggetto di

citazione.

Ministero, che richiama, in ordine alla contrattazione decentrata e alla

liquidazione della retribuzione di risultato il contratto collettivo decentrato integrativo 23-12-2010 La convenuta ha affermato di avere liquidato le somme in mma 2 C.C.N.L.

23-12-1999 secondo cui Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate

Le risorse destinate alla retribuzione di risultato sono state tutte ripartite, nella proporzione spettante a ciascun titolo al riconoscimento

La convenuta ha poi richiamato la grave situazione di crisi finanziaria

La convenuta conclusivamente ha chiesto il rigetto delle domande del P.M. e, i

XI)- le parti hanno concluso come nei

rispettivi atti e come da verbale; la causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

La domanda proposta dal Pubblico Ministero va respinta, in quanto carente di prova, con conseguente assoluzione di tutti i convenuti.

esaminare le numerose questioni di natura processuale formulate dai convenuti nelle comparse di risposta.

1)- Non può essere accolta la domanda di sospensione del giudizio dei procedimenti di recupero di indebito da parte della Città

Metropolitana di Catania nei confronti dei dirigenti che hanno fruito delle indennità ritenute illegittime dalla Procura erariale. Il Collegio recupero è comunque priva di concreto riscontro, va condivisa la consolidata giurisprudenza, secondo cui eventuali importi effettivamente recuperati nei confronti di chi abbia percepito indebitamente somme di denaro possono essere detratti dal danno risarcibile solo in fase di esecuzione della sentenza (cfr. Appello Sicilia sent. n. 64/2019). Va sottolineato che non sussiste alcun vincolo di amministrativa di recupero, sicché non ricorre alcuna ipotesi di sospensione facoltativa o necessaria del processo contabile rispetto ività amministrativa.

2)- ex art. 51 c.g.c.,

commi 1 e 3, formulata dai convenuti ..., ..., ..., ...,

Invero, i convenuti ... e ... hanno

dedotto che la segnal

presunte anomalie nella formazione, gestione e liquidazione del fondo

costituito per i dirigenti della Città Metropolitana di Catania soltanto con

riferimento alla mancata rideterminazione dei fondi per la dirigenza,

malgrado la diminuzione del numero dei dirigenti, e con riferimento

della retribuzione di risultato a prescindere dal

grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. I convenuti ...,

responsabilità per assenza di notizia specifica e concreta di danno, atteso che la segnalazione, da cui ha preso avvio il procedimento, non liquidazione della retribuzione di risultato, cioè fatti ed elementi che si pongono a monte e a valle della validazione della performance dei dirigenti

In sintesi, ad avviso dei convenuti, la segnalazione si riferirebbe a fatti e circostanze diverse da quelle esposte nella citazione, che, quindi, non avrebbe a suo fondamento una notizia specifica e concreta di danno

delegata alla Guardia di Finanza, la Procura ha effettuato un controllo scendo a raccogliere le

Il Collegio osserva che tale eccezione è infondata. Invero, questa Sezione, già con la sentenza n. 754 del 2020, integralmente condivisa, si è espressa sul problema della specificità della notizia di danno e alla polizia giudiziaria. Nella citata sentenza n. 754 del 2020 è stata richiamata ampiamente la pronuncia n. 12 del 2011 delle Sezioni riunite di quest Il significato da attribuire

17, comma 30-ter, in esame, è così precisato: il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da

apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di
come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che
non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non
concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e
non a mere ipotesi o suppo
deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata
di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti
essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli
.M.

contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un
Altra evenienza ricorrente è quella di citazioni in giudizio originate da
fatti conosciuti a seguito di delega alle indagini, attribuita dalla Procura
carabinieri, uffici ispettivi di varie amministrazioni, etc..

Anche in tali ipotesi, deve ritenersi che una relazione da parte dei
sud

qualificata, nel senso richiesto dalla legge, con riferimento a fatti
delega alle i

fosse stata a sua volta iniziata dalla Procura legittimamente, per
ulteriori ipotesi

Tali principi giurisprudenziali sono tuttora validi, posto che
partire dalla summenzionata sentenza n. 12 del 2011 delle Sezioni

riunite di questa Corte.

-come risulta

documentalmente-

dettagliato ha segnalato anomalie nella formazione e gestione dei fondi

destinati alle retribuzioni accessorie e di risultato dei dirigenti della Città

Metropolitana di Catania. La complessità dei fatti denunciati ha reso

l'attività della Procura

sia mediante richiesta di informazioni alla stessa Amministrazione sia

mediante delega alla Guardia di Finanza, fermo restando che, proprio

per questo si è soffermata e concentrata sulle problematiche inerenti il

oggetto del presente giudizio.

In considerazione di tali dati documentali e del richiamato orientamento

del Pubblico Ministero ha tratto origine da notizia specifica e

concreta di danno relativa a fatti poi esposti in citazione.

3)- dei convenuti ..., ... e ...

in ordine alla nullità della citazione ex art. 86 c.g.c. a causa della sua

asserita genericità e indeterminatezza. Secondo la convenuta, infatti,

il Pubblico Ministero -a fondamento della domanda risarcitoria- ha

dalla asserita illegittimità della gran parte degli obiettivi ma ha omissis

una specifica analisi di tutti gli obiettivi e delle loro criticità. La citazione

sarebbe quindi nulla per genericità e indeterminatezza dei fatti ai sensi

del combinato disposto del comma 2, lettera e), e del comma 6 del 86 c.g.c.

Il Collegio osserva che, diversamente da quanto sostenuto dai convenuti, lamentati vizi di genericità, indeterminatezza e conseguente nullità.

Va rammentato che, in generale, ai sensi dell'art. 86 c.g.c., comma 6, la citazione è nulla, se sono omessi o risultano assolutamente incerti i requisiti stabiliti dall'art. 86, comma 2, lett. c) e lett. e), c.g.c. In l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione. La lettera e) del medesimo comma 2 l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. Ciò implica che, qualora nell'atto di citazione risulti omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, si verifica una nullità. La valutazione non può essere meramente formale ma deve tenere conto dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati. La nullità, infatti, domanda risulti assolutamente incerto.

Va quindi considerato che la nullità della citazione deriva dall'assoluta

incertezza delle ragioni della richiesta attorea, risiedendo la ratio ispiratrice della nullità nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.

Ciò significa che

all'oggetto della domanda (petitum) o la mancanza di fatti e degli elementi di diritto, costituenti le ragioni della domanda (causa petendi), possono configurarsi solo qualora non sia affatto della richiesta risarcitoria ovvero quando alcune indicazioni siano state fornite ma in modo assolutamente contraddittorio ovvero insufficiente. né in caso di eventuali carenze probatorie, trattandosi di profilo che attiene alla fondatezza nel merito della domanda della Procura erariale, né in caso di mancata ripartizione del danno, rientrando nel potere del Collegio giudicante stabilire il quantum delle singole quote da porre a carico dei convenuti (cfr. Sez. III Appello, Sent. 173/2017).

Tanto premesso, il Collegio osserva che l

del presente giudizio non è generico

fatti, delle ragioni in diritto e delle conclusioni, tanto che i convenuti

hanno spiegato dettagliate difese a tutela delle proprie posizioni. La

di citazione, che ha dunque permesso

alle parti di comprendere la richiesta erariale, impedisce di ravvisarne

probatorio da parte della Procura regionale.

4)- ,

...

Pubblico Ministero intenderebbe conseguire una pronuncia giurisdizionale al di fuori dei limiti posti al sindacato sulle scelte discrezionali.

e la gestione del ciclo della performance, inclusa la predisposizione degli obiettivi e la valutazione dei risultati, non sarebbero suscettibili di sindacato giurisdizionale, in quanto espressione di ampia discrezionalità della Pubblica Amministrazione.

Il Collegio osserva che non può accogliersi tale eccezione, che mira in maniera aprioristica ad escludere il sindacato della Corte dei Conti sul ciclo della performance

insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali

comma 1, legge n. 20 del 1994.

Il Collegio condivide il consolidato orientamento per cui anche gli atti connotati da discrezionalità amministrativa sono comunque sindacabili quando siano irragionevoli, e non rispondenti ai criteri costituzionali principi di economicità, efficacia ed efficienza, sotto il profilo della razionale e coerente utilizzazione delle risorse della collettività (ex multis, Corte dei conti, Sez. III App., 15/1/2007, n. 16).

In particolare, la discrezionalità amministrativa riguarda, come noto, la possibilità di scelta tra più soluzioni tutte ugualmente lecite, per cui, se da una parte, il Giudice contabile non può sostituire le proprie valutazioni alle scelte di merito fatte dagli organi della pubblica amministrazione, la legge non preclude la verifica delle modalità con cui il potere discrezionale amministrativo sia stato concretamente esercitato. Il Giudice contabile può e deve dunque verificare in giuridico (quali la razionalità, la logicità delle scelte, il risultato di economicità e di buona amministrazione, la congruità e proporzionalità tra mezzo e fine, cfr. art. 1 l. n. 241/1990). Ciò implica che, diversamente da quanto affermato dai convenuti performance, proprio in quanto si ricollega alla discrezionalità amministrativa, possono essere oggetto del sindacato giurisdizionale di questa Corte, non sussistendo alcuna aprioristica inammissibilità e erariale.

5)- ..., ...,

retribuzioni corrisposte in virtù di atti adottati sino al giorno 11 febbraio 2015, posto che gli inviti a dedurre sono stati notificati tra la fine di febbraio 2020 e gli inizi di marzo 2020.

Il Collegio osserva che, secondo costante giurisprudenza di questa

Corte, i canoni giuridici, di prescrizione, devono essere rintracciati coniugando la norma generale della prescrizione con il giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con quella speciale del 14 gennaio 1994 n.20. Ai sensi del citato comma 2 n. 20 del 1994, nei confronti dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dal momento della scoperta. Le Sezioni riunite di questa Corte hanno fissato, da tempo, il principio ermeneutico secondo cui il fatto dannoso è costituito dal binomio condotta-evento per cui la fattispecie dannosa si perfeziona con il del pagamento vi è solo una situazione di danno potenziale che, in quanto tale, può anche non attualizzarsi per vicende successive (SS.RR. n.7/2000/QM). La giurisprudenza della Corte dei Conti ha infatti ristoro di un danno pubblico, tale azione può essere esercitata solo a partire dal momento in cui si verifici esborso causalmente collegato ad una condotta illecita (cfr. SS.RR., 5/2007/QM).

Nel caso in esame il Collegio osserva che: a)- la retribuzione di risultato

569 del 17.09.2015 ed effettivamente pagata qualche giorno dopo; b)-
è stata liquidata con Determina
dirigenziale n. 445 del 21 novembre 2016 e corrisposta qualche giorno
dopo; c)- gli inviti a dedurre sono stati notificati tra febbraio e marzo del
2020

2014, novembre 2016 per la retribuzione riferita al 2015) e quello della
6)- Così esaurite le questioni processuali, il Collegio osserva che le
domande del Pubblico Ministero vanno integralmente respinte per
difetto di prova.

Il Collegio ritiene opportuno preliminarmente definire il quadro
normativo applicabile in materia di ciclo della performance. Va
precisato che, diversamente da quanto prospettato dai convenuti
... e ... in ordine alla parziale inapplicabilità del d.lgs. n.

150/2009, le disposizioni di tale decreto legislativo n. 150/2009 sono
immediatamente applicabili anche agli enti locali siciliani.

Invero, nel 2009 è stata avviata la terza fase della cosiddetta
privatizzazione del pubblico impiego (legge delega n.15/2009 e d.lgs.
collettiva e dei poteri del datore di lavoro pubblico, ma anche sui
sistemi di valutazione della performance dei dirigenti e del personale,
dalla contrattazione.

Va tuttavia precisato che tale normativa non si pone in discontinuità

rispetto al precedente quadro, bensì in coerenza e continuità con i principi previgenti e da tempo consolidati, concernenti i presupposti di qualità delle prestazioni professionali ed il merito sulla base di obiettivi predeterminati e misurabili, e non già il mero status di dipendente pubblico/dirigente o la posizione organizzativa assunta.

Al riguardo anche la giurisprudenza della Corte dei conti ha affermato il principio secondo cui la retribuzione di risultato «ha come finalità non quella di dare un generico premio ai dipendenti o una forma atipica di aumento retributivo, ma di compensare il raggiungimento di finalità migliorative nello svolgimento dei compiti dell'ente locale in relazione a specifici programmi rivolti in tal senso» (cfr. ex multis Corte conti sez. Lombardia sent. n. 457/2008; ma v. anche, tra quelle relative a sez. Abruzzo, sent. n. 239/2006).

Per quanto riguarda la Sicilia e le altre Regioni ad autonomia speciale, va osservato che l'art.74, comma 1, del decreto legislativo n.150/2009 enumera gli articoli del decreto rientranti nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione. Il comma 5, del medesimo art. 74

del d.lgs. 150/2009 ha poi prescritto che: "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione".

Invero, la domanda attorea si incentra sulla violazione della regola fon indennità di risultato alla predeterminazione di obiettivi misurabili e alla valutazione del loro raggiungimento, regola cardine di diretta derivazione costituzionale (art. 97 Cost.) chiaramente ribadita in termini precettivi di assoluto rigore sia dalla normativa legislativa di rango primario (quanto meno sin dal 1993) sia dalla disciplina contrattuale che regola proprio regole sono confermate dal d.lgs. 150/2009.

Va poi aggiunto che la competenza esclusiva dello Stato prevista in materia di "ordinamento civile" dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., giustifica la disciplina di principio relativa ai rapporti di natura privatistica che si instaurano nell'ambito della contrattazione tra enti locali trovano certamente applicazione nei confronti dei dipendenti della Città Metropolitana di Catania. Il legislatore statale, peraltro, vincola legittimamente l'autonomia delle Regioni attraverso il limite dei principi generali dell'ordinamento, che -secondo la risalente

giurisprudenza costituzionale- consistono in "quegli orientamenti e quelle direttive di carattere generale e fondamentale che si possono desumere dalla connessione logica e sistematica delle norme che concorrono a formare, in un dato momento storico, il tessuto dell'ordinamento vigente". L'art. 74 del decreto legislativo n.150/2009, infatti, nel secondo comma, 2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali

Da ciò discende sia delle

disposizioni di principio relative

secondo criteri di valutazione del merito sia delle disposizioni secondo determinazione di obiettivi specifici e misurabili, alla predisposizione di indicatori significativi e oggettivi, alla misurazione e valutazione dei risultati e alla rendicontazione degli stessi.

Va peraltro richiamato il CCNL del 23 dicembre 1999, che prevede la scomposizione della retribuzione del personale dirigenziale in due voci: la retribuzione di posizione, finalizzata a valorizzare il ruolo organizzativo svolto dal dirigente, e quella di risultato correlata

zione e

conformata la Città Metropolitana di Catania con la delibera consiliare n. 6 del 2011 e con la deliberazione di Giunta n. 18 del 2012 relativa al Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Ciò premesso, va osservato che il ciclo di performance nella Città Metropolitana di Catania negli anni in questione (2014-2017), è stato così

strutturato: a)- i compiti di competenza

considerato sono state svolte dal Commissario Straordinario o dal (PDO) su proposta del Direttore

Generale/Segretario Generale; b)- la valutazione della performance Generale; c)- la relazione

approvata dalla Giunta entro il 30 giugno.

Sulla base di tale complessa normativa, la struttura retributiva del personale con qualifica dirigenziale è articolata in un trattamento economico fondamentale ed un trattamento economico accessorio che, per quanto specificamente riguarda i dirigenti, è correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti, con la conseguente tipica scomposizione, recepita dai contratti collettivi, in due distinte voci retributive: a) la retribuzione di posizione, finalizzata a valorizzare il ruolo organizzativo svolto dal dirigente in

relazione alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità gestionali; b)- la retribuzione di risultato, correlata all'effettivo grado di raggiungimento degli specifici obiettivi annuali preventivamente definiti dall'amministrazione

Va aggiunto che la retribuzione di risultato del dirigente si differenzia da quella di posizione, riflettente il livello di responsabilità attribuito con produttività o redditività della sua prestazione. La sua erogazione, ai è legata a criteri automatici, diversamente trasformandosi in un duplicato della retribuzione fondamentale e di posizione, poiché è condizionata alla preventiva specifica fissazione degli obiettivi annuali ai dirigenti e alla certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con tali specifici obiettivi. La giurisprudenza ha chiarito che la fissazione di obiettivi è presupposto imprescindibile per verificare il retributivo legato al risultato. la fissazione di obiettivi generici, non adeguati allo scopo, equivale alla loro mancata fissazione

giurisdizionale di Appello n. 65/2019)

7)- Tanto premesso, occorre rilevare che le domande del Pubblico Ministero sono rimaste del tutto carenti di prova.

Sul piano probatorio va considerato

asseriti gravi vizi del ciclo della performance della Città Metropolitana

di Catania dal 2014 al 2017 con riferimento s
obiettivi assegnati ai dirigenti sia alla mancata predeterminazione di tali
obiettivi. Il Pubblico Ministero ha dunque contestato nella sua interezza
il Ciclo della performance nella Città Metropolitana di Catania dal 2014 al 2017.

nno pertanto definiti in funzione

dei numerosi elementi e delle diverse fasi che compongono il ciclo della
performance. Si configura, infatti,

e articolata in sei fasi, descritta dal D.Lgs. n.150/2009

comma 2, del d.lgs. 150/2009:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono

raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi
correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed
individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del
merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-

amministrativo, ai vertici delle amministrazioni nonché ai competenti

organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai

destinatari dei servizi.

A valle della fase di programmazione, il cui fulcro è rappresentato dal
di misurazione e di
valutazione delle prestazioni individuali. Tra i soggetti del sistema del
organo di controllo interno, cui la legge affida diverse inderogabili
funzioni, tra le quali quella di monitoraggio del sistema, di validazione
correttezza dei processi di misurazione e valutazione.

Pertanto, ove venga contestato il ciclo della performance
pubblico deve dare una prova puntuale e circostanziata della fase
viziata e delle sue specifiche criticità, così da dimostrare la violazione
della disciplina normativa sopra descritta.

7.1)- Ciò premesso, va ribadito che le censure prospettate dal Pubblico
Ministero riguardano sia la fase della definizione degli obiettivi, sia la
, con riferimento alla
totalità del ciclo della performance per ogni anno compreso dal 2014
al 2017. Tale contestazione del Pubblico Ministero, proprio perché
investe completamente il ciclo, tanto da prospettare come danno
i di risultato, avrebbe
introduttivo sia
dimostrare la completa inutilità del ciclo della performance per tutte le
annualità in questione.

Giova rammentare il fondamentale principio del nostro ordinamento

giuridico (art. 2697 c.c.; art. 115 c.p.c.) per cui l'onere della prova spetta all'attore, sicché -tranne i casi in cui eccezionalmente è ammessa la c.d. "inversione"- il medesimo è tenuto a fornire al Giudice tutti gli elementi su cui fonda la propria pretesa; la parte attrice, dunque, sgravare la stessa dalla dimostrazione di tutti i presupposti costitutivi della dedotta ipotesi di responsabilità erariale.

allegati siano specificamente contestati dal convenuto mediante argomentazioni ed allegazioni precise e circostanziate.

Il Collegio osserva che, tuttavia, il Pubblico Ministero non ha fornito la prova delle tesi esposte in citazione, ove ha ripetutamente insistito sulla ordinarietà della maggior parte degli obiettivi dei piani di performance della Città Metropolitana di Catania, senza tuttavia procedere a una analitica disamina di tutti o della maggior parte di tali obiettivi.

7.2.)- Per quanto attiene innanzitutto agli anni 2014 e 2015, va rammentato che il Piano degli obiettivi 2014 è stato approvato dagli organi della Città metropolitana di Catania a metà del mese di maggio P.E.G. 2014-2016 - Piano degli obiettivi e Piano della Performance (14/05/2014). Il Piano degli obiettivi 2015 è stato approvato in via Piano obiettivi provvisorio 2015

Sulla

base di tali strumenti di pianificazione e programmazione

svolto la propria attività di valutazione della performance relativamente

alla

Generale. Tali circostanze sono state tutte puntualmente allegare e

, già componenti

, oltre che dai convenuti ... e ..., ex segretari generali

.

A questo punto il Collegio ritiene di dovere affrontare il problema della

natura e delle caratteristiche degli obiettivi da inserire nei piani della

performance delle Amministrazioni pubbliche, atteso che il Pubblico

Ministero ha sostenuto, senza darne dimostrazione, che la maggior

parte degli obiettivi individuati dal Piano degli obiettivi PDO della Città

Metropolitana di Catania erano di ordinaria amministrazione e di mero

mantenimento, cosicché non potevano fungere da obiettivi effettivi con

conseguente riconoscimento della retribuzione di risultato.

Il Collegio constata che il Pubblico Ministero non ha tuttavia allegato e

provato per ciascun obiettivo declinato nei piani

della Città Metropolitana di Catania, essendosi limitato a fornire in

citazione pochissimi esempi, tutti puntualmente contestati

documentalmente dai convenuti.

In generale, quanto alle caratteristiche degli obiettivi nel ciclo della performance, va osservato che

150/2009, nel definirne i requisiti, stabilisce che . Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili

Non è dunque preclusa dal legislatore la fissazione degli obiettivi cosiddetti di mantenimento, che mirano cioè a stabilizzare risultati già acquisiti; si pensi al caso di un ente che abbia attivato negli anni precedenti un nuovo servizio o abbia promosso un modo più efficiente di svolgere un servizio. ogni anno di obiettivi nuovi e diversi potrebbe pregiudicare la reale efficienza

di finalità di lungo periodo già

in parte realizzate.

Di conseguenza, l

validamente costituire un obiettivo di performance.

parere n. 19932 del 18 gli obiettivi

possono

precedente (ad esempio garantire lo stesso orario di

apertura al pubblico che aveva assicurato

precedente), fermo restando che, anche per il perseguimento

mantenimento, continui ad essere richiesto un

maggiore, prevalente e concreto impegno del perso

Ciò significa che la Procura, che comunque ammette che non tutti gli

obiettivi devono essere necessariamente

dimostrare che negli obiettivi di mantenimento è mancato il maggiore

impegno di personale menzionato anc ;

tali obiettivi, in ogni caso, neppure sono enumerati in citazione.

I convenuti hanno correttamente evocato la sentenza n. 87/2009 della

Sezione Giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione

Siciliana, ove si è affermato che le previsioni normative (e

contrattuali) concernenti il miglioramento dei servizi esistenti (peraltro

non fronteggiabili col personale di ruolo), nonché la promozione di

effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti locali e della qualità dei servizi istituzionali, non possono essere intese e interpretate in senso strettamente (e si potrebbe dire astrattamente) letterale, ma devono essere necessariamente valutate in intimo collegamento con la realtà in cui operano .

La Procura, pertanto, avrebbe dovuto esaminare ciascun obiettivo, contesto amministrativo-finanziario, accertare della produttività e le modalità di esecuzione. La dimostrazione di tutto contestazione da parte dei convenuti avesse reso ancor più stringente la nece inquirente.

Va altresì osservato che la valutazione del ciclo della performance deve tener conto della situazione di ciascuna amministrazione. Nel caso specifico la Procura ha omesso di considerare la specifica a subito una cospicua riduzione dei trasferimenti finanziari e del numero di unità di personale delle ex Province, avviata dal legislatore regionale, che ha determinato incertezza in ordine alle dotazioni finanziarie e umane degli Enti intermedi, che, nondimeno, hanno mantenuto le funzioni attribuite in precedenza e hanno dovuto garantire i servizi essenziali. In particolare, con la legge regionale n. 7

del 27 marzo 2013, in vista di una radicale riforma delle Province regionali, era stato bloccato il rinnovo degli organi provinciali ed era prevista la nomina di Commissari straordinari per la gestione transitoria.

Con la legge regionale del 24 marzo 2014 n. 8, sono stati istituiti sei liberi Consorzi e tre Città metropolitane (Palermo, Catania, Messina), stabilendosi che i nuovi enti così denominati avrebbero continuato ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali ed umane di spettanza delle ex Province regionali. Con la legge del 7 aprile 2014 n. 56 furono ridisegnate la struttura, l'ordinamento e le competenze degli Enti di area vasta (Città metropolitane e Province). Con legge n. 89 del 23 giugno 2014 venne previsto il concorso delle Province e dei Comuni nella riduzione della spesa pubblica. Con la legge del 23 dicembre 2014 n. 190 vennero stabiliti vincoli alla spesa corrente nonché forti limitazioni agli investimenti. In conseguenza di tali normative, sono sensibilmente diminuiti i trasferimenti finanziari per gli enti intermedi, come la Città Metropolitana, che tuttavia hanno dovuto garantire gli stessi servizi e le stesse funzioni già di competenza delle ex Province. In tale di un accettabile livello di servizi essenziali costituiva di per sé un obiettivo di mantenimento ma anche di rilevante difficoltà attuativa. Gli obiettivi dei dirigenti, pertanto, non

potavano non risentire della grave carenza di dotazioni economiche e strumentali; per le ex province siciliane, quindi, -come argomentato da tutti i convenuti-

assegnazione degli obiettivi dirigenziali è certamente obbligatoria ma la concreta individuazione è influenzata in modo determinante dal quadro delle risorse disponibili. Non va poi trascurato il dato allegato dai convenuti, non contestato dal Pubblico Ministero, relativamente alla riduzione dei dirigenti, sicché a quelli rimasti si richiedeva maggiore impegno.

La Procura, invero, ha genericamente affermato la sussistenza del risultato, ma non ha provato quali tra gli obiettivi del Piano di riferimento dovessero ritenersi non valutabili perché generici. Nella citazione non è stato neppure indicato il peso percentuale degli stessi nella quantificazione complessiva della retribuzione di risultato.

In definitiva, avendo chiesto il risarcimento di un danno erariale pari al totale delle retribuzioni di risultato, la Procura avrebbe dovuto dimostrare puntualmente e analiticamente ripetuta in citazione per cui la maggior parte degli obiettivi erano generici.

7.3)- Per quanto poi in relazione al quale il
nza della previa definizione degli

obiettivi oltre che comunque la loro genericità, il Collegio osserva che è stato dimostrato che, in realtà, la fissazione degli obiettivi aveva preceduto la formale approvazione degli strumenti di programmazione. Invero, i convenuti hanno documentato che gli atti di programmazione vennero approvati solamente nel mese di novembre 2016, perché -come si legge nel decreto n. 135 del 2016 del Sindaco Metropolitan, Piano esecutivo di gestione provvisorio anno 2016- la costante decurtazione dei servizi essenziali; nel contempo la Regione aveva avviato un ulteriore processo di modifiche istituzionali delle ex province, per cui del Sindaco metropolitano avveniva soltanto in data 8 giugno 2016. formale del PEG parte , atteso che soltanto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 29.12.2016 veniva approvato Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 Il bilancio, infatti, -come è noto- è propedeutico sia al PEG sia ai piani degli obiettivi e di performance.

Nondimeno, per quanto concerne la definizione degli obiettivi, sia nel decreto n. 135 del 2016 che nel decreto n. 183 del 2016 del Sindaco metropolitano

era stata già elaborata di concerto tra il Segretario Generale e i dirigenti di ogni singola Struttura, ai quali espressamente era stato demandato di formulare proposte di obiettivi correlati alle risorse disponibili, pur tenendo conto

coprire le spese per i servizi essenziali.

Con riguardo al 2016, in particolare, il convenuto ..., segretario generale, ha provato che il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 135

Piano esecutivo di gestione provvisorio anno 2016

more della definitiva approvazione del Bilancio di previsione 2016,

aveva comunque permesso di individuare gli obiettivi gestionali,

trasversali di Ente e settoriali per ciascuna struttura organizzativa,

perseguibili anche in regime di gestione provvisoria e costituenti

provvisoriamente il Piano degli Obiettivi (PDO) Nella

proposta di approvazione del PEG provvisorio lo stesso dott. ...

aveva già dato atto del fatto che

ntivanti a prefissati obiettivi

soggetti a valutazione, è stato avviato con ogni singola Struttura

economico-finanziaria .

In breve, come allegato e dimostrato dai convenuti ..., ... e

il Piano degli Obiettivi 2016 è stato

formalmente adottato a fine anno; tuttavia, già dal mese di marzo del

2016 definito il percorso di
individuazione degli obiettivi; sulla base di ciò
tutta la documentazione necessaria all'attività di misurazione e
valutazione della Performance de
-da
parte del Pubblico Ministero- della genericità della maggior parte degli
obiettivi o della lor
anche al fine di
riconoscere la legittimità degli obiettivi cd. di mantenimento.

7.4.)- Inoltre, il Collegio osserva che non ha trovato riscontro probatorio
I tesi della Procura secondo cui la valutazione della
performance nel 2014, nel 2015 e nel 2016, al di là del carattere
generico e non sfidante degli obiettivi, neppure era stata oggetto di
nuti ..., ... e
invece, hanno
allegato e documentato
attività, descritta in modo molto analitico nelle numerose pagine della
comparsa di risposta, sicché
pedissequa validazione delle relazioni dei dirigenti.
strutture, su cui
performance, solo otto sono stati quelli che presentavano elementi di

da giustificare apposite note e raccomandazio

complessivi 90 obiettivi (74 obiettivi specifici, 2 obiettivi trasversali, e

, su

complessivi 87 obiettivi (71 obiettivi specifici, 2 obiettivi trasversali e 14

le verifiche di sua competenza, solo 9 sono stati quelli che a suo

giudizio presentavano elementi di criticità. In br

2014 - 2016

riscontrato anomalie, che comunque non impedivano una valutazione

prevalentemente positiva della performance dei dirigenti.

Di fronte alle chiare e documentate allegazioni dei convenuti, il

probatorio posto a suo carico, indicando analiticamente e

motivatamente quali obiettivi erano inadeguati o illegittimi, specificando

la valutazione corretta e per

obiettivi o della loro verifica fosse tale da inficiare nella totalità il ciclo

retribuzioni di risultato.

Con riferimento agli obiettivi specifici, peraltro, i convenuti ...,

-su 59

obiettivi specifici del 2014, le osservazioni riguardano 9 casi; -su 74

obiettivi del 2015 solo 10 casi; - su 71 obiettivi del 2016 solo 9 casi; le

osservazioni in questione, però, non riguardano per lo più la mancanza

di specificità ma altre problematiche. Ciò implica che 176 obiettivi (50

per il 2014, 64 per il 2015 e 62 per il 2016) sono stati considerati

. A fronte della cospicua

documentazione offerta dai convenuti, la Procura regionale avrebbe

dovuto provare che per tali 176 obiettivi o per la maggiore parte degli

stessi

ssimi obiettivi, per i quali

comunque i convenuti hanno puntualmente allegato e dimostrato che,

possibile realizzarne ulteriori e diversi. In particolare, la citazione si

sofferma soltanto e relativamente al Servizio

Avvocatura. L

della Città Metropolitana, impedisce ovviamente al Collegio di ritenere

nualità possa ritenersi

performance dal 2014 al

2017 per tutti i dirigenti e per tutti i servizi.

7.5.)- Per quanto attiene al 2017, va osservato che è emerso che

la situazione di grave crisi finanziaria, già presente nel 2016, era

ulteriormente peggiorata e il quadro istituzionale era stato reso ancor

più incerto dalla legge regionale n. 17/2017, sicché la programmazione

gestionale era formalmente correlata al PEG 2016-2018. Nondimeno,

2017, pur in assenza di una formale approvazione di

documenti programmatici, si dava corso ad una programmazione

gestionale operativa secondo un percorso condiviso tra Segretario Generale, dirigenti di ogni singola Struttura, Ufficio Controllo di Gestione e Ragioniere Generale.

stato allegato e documentato dai convenuti ..., ..., ...,

... e ... -come peraltro risulta dal provvedimento del Sindaco

Metropolitano n. 119 del 10.05.2018- che nel 2017 non venne

approvato un PEG provvisorio e che, tuttavia, fin dal dicembre 2016

erano stati sostanzialmente definiti gli obiettivi dirigenziali per

2017; le successive attività erano state espletate coerentemente ai

piani e alle linee guida.

In particolare, il convenuto ... ha dimostrato che con la proposta

n. 238 del 29.12.2016 di approvazione del PEG era stato richiamato il

Decreto del Sindaco Metropolitano n. 135 del 2016, avente ad oggetto:

la continuità amministrazione e istituzionale. Si fissavano quindi

obiettivi perseguibili anche in regime di gestione provvisoria, tenuto

nella riunione dei dirigenti del 13.12.2016 è stata

decisa

decreto i circostanze allegate e documentate dal ... non sono

state confutate dal Pubblico Ministero con elementi contrari.

utti gli obiettivi

specifici, compresi quelli settoriali, venivano poi definitivamente

13.09.2017. La proposta di PEG provvisorio, tuttavia, non veniva
trasfusa in un decreto del Sindaco Metropolitan, poiché si attendeva
la comunicazione dei flussi di liquidità da parte del ragioniere generale,
che in data 16.11.2017 riferiva con apposita nota che, in mancanza di
impossibile approvare il bilancio di previsione 2017.

In data 04.12.2017, nondimeno, preso atto che la costante
determinare la manca

programmazione economico- rilevato che

adottare gli strumenti di programmazione (PEG e PdO) che seguono il

Bilancio stesso il Segretario Generale, dott. Ignazio ...,

presentava la proposta di Decreto del Sindaco Metropolitan n. 285

PEG provvisorio 2017

ha determinato una grave incertezza sulle disponibilità finanziaria e

che, nondimeno, già entro la fine del 2016, erano stati comunque fissati

obiettivi dirigenziali da realizzare nel 2017. Pertanto, i Dirigenti, su

proposta del Segretario Generale, predisponavano -sulla base delle

- i propri report gestionali sul livello di realizzazione, nel 2017, degli

assegnati. Ciò, quindi, era alla base della proposta n. 126 del

19.04.2018 presentata dal Segretario Generale, avente ad oggetto

Piano obiettivi specifici ex comma 1 ter, art. 5 del d.lgs. n. 150/2009

ove si dava atto

coerenza con i piani, le linee guida, le direttive e gli obiettivi strategici e gestionali.

Nel successivo decreto del Sindaco Metropolitano n. 119 del

Atto di indirizzo per la rendicontazione

del Ciclo della Performance anno 2017 con riferimento alla mancata approvazione del bilancio 2017 a causa delle gravi criticità finanziarie

e al disallineamento rispetto agli obiettivi di performance, si

evidenzia tale disallineamento tuttavia non ha impedito una

programmazione gestionale operativa. Infatti, con riferimento

ato

settoriali) da assegnare a tutte le strutture

In sintesi, anche per il 2017 vi era stata la preventiva definizione degli

obiettivi, che era chiaramente e pesantemente influenzata dalla crisi

mancato completamento della riforma istituzionale e dal contributo alla

finanza pubblica imposto agli enti intermedi siciliani.

precedenti considerazioni del

Collegio in merito alle problematiche concernenti gli obiettivi ordinari,

contesto istituzion Neppure per tale annualità

il Pubblico Ministero ha dato prova specifica della genericità di ciascun

obiettivo o della maggior parte degli stessi o della loro mancata

realizzazione.

7.6)- In sintesi, alle domande, volte a

2017,

total

sarebbe stato passibile di censura, ove fosse stata

provata la presenza di elementi di valutazione irrilevanti o inconducibili

rispetto alla dimostrazione del raggiungimento di risultati. Va per contro

ribadito

emerge che in tutte le annualità considerate gli obiettivi non sono

generici OIV

effettuato un reale processo di valutazione.

del Pubblico Ministero non può desumersi dai precedenti indicati nella

citazione (specificamente sentenze n. 355/2018 e n. 941/2019 di

questa Sezione e sentenza della locale Sezione di Appello n. 69 del

2019). Tali pronunce, infatti, riguardano situazioni nelle quali, da un

lato, era completamente mancata la fissazione di obiettivi oppure

questi erano palesemente apparenti o totalmente generici e,

lato,

la valutazione positiva di obiettivi in realtà mai fissati. In simili ipotesi

certamente più agevole, essendovi una macroscopica violazione della

disciplina sul ciclo della performance. Per contro, come già esposto, la

fattispecie in esame -dal punto di vista documentale e delle allegazioni

da parte dei convenuti- si presenta ben diversa rispetto a quelle sopra indicate, atteso che il ciclo della performance si è effettivamente svolto e non risulta connotato da violazioni di legge o da irregolarità tali da inficiarne in modo integrale la validità; ciò implica che -sul piano probatorio-

di tutti gli obiettivi e alla puntuale contestazione sia dei loro contenuti sia delle loro modalità di valutazione.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, le domande formulate dalla Procura erariale nei confronti dei convenuti non sono, quindi, meritevoli di accoglimento e, come tale, devono essere respinte.

8)- In conclusione, le domande spiegate in citazione vanno integralmente rigettate con conseguente assoluzione dei convenuti.

Il rigetto nel merito delle domande del Pubblico Ministero nei confronti dei convenuti costituiti, infine, impone al Collegio di pronunciarsi in ordine alla liquidazione delle spese processuali

1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa e non stata esclusa la sussistenza della

condotta colposa imputata in atto di citazione ai convenuti, non può procedersi alla compensazione ma -ai

sensi del comma 2 del medesimo art. 31 c.g.c.- le spese devono

regolarsi secondo la soccombenza. Pertanto, all

convenuti costituiti consegue la statuizione sul rimborso delle spese

legali in loro favore, che vanno poste a carico della Città Metropolitana

di Catania, amministrazione nei cui confronti si è instaurato il rapporto

di servizio dei convenuti; tali spese si liquidano nella seguente misura:

-per ... in euro 4.311 oltre rimborso spese generali,

IVA e CPA;

- per ... Francesca Paola in euro 2.790 oltre rimborso spese

generali, IVA e CPA

- per ... Vincenzo in euro 5.043 oltre rimborso spese generali, IVA

e CPA

- per ... Salvatore Domenico Antonio in euro 2.262 oltre rimborso

spese generali, IVA e CPA

- per ... Francesca in euro 5.043 oltre rimborso spese generali, IVA

e CPA

- per ... in euro 5.043 oltre rimborso spese generali, IVA

e CPA

- per ... Roberto in euro 3.372 oltre rimborso spese generali, IVA e

CPA

- per ... Santa in euro 3.372 oltre rimborso spese generali, IVA e

CPA

- 3.372 oltre rimborso spese generali, IVA

e CPA

-perin euro 2.262 oltre rimborso spese

72

generali, IVA e CPA

-per ... Giuseppina in euro 2.262 oltre rimborso spese generali,

IVA e CPA

- per ... Alfredo in euro 2.262 oltre rimborso spese generali, IVA

e CPA

- per in euro 4.511 oltre rimborso spese generali, IVA e

CPA

p.q.m.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente

pronunciando:

assolve da ogni addebito esposto in citazione ...,

... Francesca Paola, ... Vincenzo, ... Salvatore

Domenico Antonio, ... Francesca, ..., ... Roberto,

Giuseppina, ... Alfredo,;

liquida -a favore dei convenuti- le spese legali nella seguente misura,
ponendole tutte a carico della Città Metropolitana di Catania, in
persona del legale rappresentante:

-per ... in euro 4.311 oltre rimborso spese generali,

IVA e CPA;

-per ... Francesca Paola in euro 2.790 oltre rimborso spese

generali, IVA e CPA

- per ... Vincenzo in euro 5.043 oltre rimborso spese generali, IVA

e CPA

- per ... Salvatore Domenico Antonio in euro 2.262 oltre rimborso

spese generali, IVA e CPA

- per ... Francesca in euro 5.043 oltre rimborso spese generali, IVA

e CPA

- per ... in euro 5.043 oltre rimborso spese generali, IVA

e CPA

- per ... Roberto in euro 3.372 oltre rimborso spese generali, IVA e

CPA

- per ... Santa in euro 3.372 oltre rimborso spese generali, IVA e

CPA

-

e CPA

-perin euro 2.262 oltre rimborso spese

generali, IVA e CPA

-per ... Giuseppina in euro 2.262 oltre rimborso spese generali,

IVA e CPA

- per ... Alfredo in euro 2.262 oltre rimborso spese generali, IVA e

CPA

- per in euro 4.511 oltre rimborso spese generali, IVA e

CPA

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 aprile

2022

Il Magistrato estensore Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla Giuseppa Maneggio

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositato in segreteria nei modi di legge.

Palermo,

01 agosto 2022

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente